

TRIB. FROSINONE, ORD. 28 GENNAIO 2016

*(omissis)*

- i medesimi oppositori deducono, inoltre, l'omesso avvertimento nel precetto della possibilità di porre rimedio, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, alla situazione di sovraindebitamento, concludendo con i creditori un accordo, come previsto dall'attuale 2° co. dell'art. 480 c.p.c.;

- al di là della condivisibile osservazione della banca opposta circa la mancanza di una espressa sanzione di nullità del precetto nella norma recentemente introdotta e della considerazione dei diversi riflessi che l'omissione può determinare nella fase esecutiva (sospensione di tutte le procedure esecutive nei confronti del debitore che abbia attivato la procedura di sovraindebitamento e sanzione di nullità, rilevabile d'ufficio per quelle iniziate o proseguite in violazione a tale disposto normativo) in ogni caso l'eventuale nullità del precetto non inciderebbe sulla validità del titolo e non giustifica la richiesta sospensione dell'esecutorietà del medesimo

PQM

Visto l'art. 615 c.p.c.,

- rigetta la domanda di sospensione dell'esecutorietà del titolo azionato;
- conferma l'udienza già fissata nella fase di merito;
- si comunichi

Frosinone, 28. 01. 2016

Il giudice dell'esecuzione